AOO "CLE" - Prot.: 0026645/2013 del 23/07/2013 - Decreti rettorali - 1033/2013

UNIVERSITÀ DI PISA

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0026645 / 2013
Data: 23/07/2013
Rep: **Decreti rettorali**
Num: **1033 / 2013**

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;

VISTE: le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;

VISTE: le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;

VISTA: la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;

VISTA: la delibera del Consiglio del dipartimento di Fisica n. 35 del 10 giugno 2013 con la quale ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, alla luce dei rilievi indicati dalla commissione;

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 26 giugno 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n.166 del 3 luglio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Fisica allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1.Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M.Augello

Art. 1. Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Fisica "Enrico Fermi" è la struttura dell'Ateneo per l'acquisizione, l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze in Fisica. Il Dipartimento concorre allo sviluppo culturale, civile ed economico del Paese.

2. Promuove, coordina e sostiene le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse.

3. Promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti. Provvede quindi alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendano dedicarsi alla ricerca, all'insegnamento e allo sviluppo delle applicazioni della Fisica, nel rispetto delle diverse abilità di ciascuno e avendo cura della loro valorizzazione.

4. Promuove la diffusione dei saperi e della cultura verso la società e favorisce il loro utilizzo.

5. A tali obiettivi contribuiscono insieme, nei rispettivi ruoli e con le proprie competenze, il personale docente, il personale tecnico amministrativo, il personale con posizioni a tempo determinato, gli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento.

Art. 2. Discipline caratterizzanti il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Fisica è caratterizzato dalle discipline relative all'area delle Scienze fisiche, ricomprese nei Settori Scientifico Disciplinari di cui all'allegato 1 e dai relativi insegnamenti. Eventuali variazioni nell'allegato non comportano modifiche al presente regolamento.

2. Comprende le attività di ricerca e di insegnamento che vedono l'utilizzo delle conoscenze, degli strumenti e dei metodi della Fisica in altre discipline.

3. Comprende le attività di trasferimento delle conoscenze di Fisica nelle forme adatte ad essere fruibili all'esterno del Dipartimento.

Art. 3. Denominazione e sede

1. Il Dipartimento di Fisica è intitolato a Enrico Fermi. La dizione completa è "Dipartimento di Fisica "Enrico Fermi" ".

2. La sede del Dipartimento è in Largo Bruno Pontecorvo 3, a Pisa.

3. La scelta del simbolo grafico rappresentante il Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4. I Corsi di Studio afferenti al Dipartimento

1. Al Dipartimento di Fisica afferiscono i Corsi di studio di cui all'allegato 2.

2. Afferiscono in modo non esclusivo Corsi di Studio interdisciplinari di interesse per la Fisica di cui all'allegato 3.

3. Il Dipartimento mette le proprie risorse umane e materiali a disposizione di tutti gli insegnamenti relativi ai S.S.D. dell'area 02 – Fisica presenti nell'Ateneo, mediante la programmazione didattica.

4. Il Dipartimento di Fisica promuove, coordina e gestisce le attività dei Corsi di cui all'allegato 2 ed, eventualmente all'allegato 3, e i corsi di Dottorato di Ricerca, di Scuole di Specializzazione e di Master di cui all'allegato 4 anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.

5. Eventuali modifiche agli allegati 2, 3 e 4 non comportano modifiche al presente regolamento.

Art. 5. Esercizio dell'attività didattica e scientifica

1. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento svolge la sua attività didattica e scientifica nell'ambito del Dipartimento medesimo. Può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti e svolgere attività per conto di Enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.

2. Con parere del Consiglio di Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in Scuole di Specializzazione o in Corsi di Master che abbiano sede anche in Dipartimenti diversi da quello di appartenenza.

3. Il personale degli Enti di ricerca convenzionati, di cui all'art. 6, avente sede di lavoro presso il Dipartimento, è ammesso all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento, entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni. La lista del personale in questione è aggiornata annualmente.

4. Il personale di Enti pubblici di ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento, è ammesso all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne definisce i limiti.

5. Vengono altresì ammessi all'uso di tali spazi e strutture, nei limiti definiti dal Consiglio e limitatamente alla durata del loro rapporto con il Dipartimento, gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Master, di cui all'allegato 4, e gli assegnatari di assegni di ricerca o di borse di studio per l'Area Fisica dell'Ateneo o degli Enti di ricerca convenzionati di cui all'art.6, nonché i ricercatori afferenti a programmi di ricerca risultati vincitori di finanziamenti nazionali o internazionali nell'ambito di progetti dell'Università di Pisa o di Enti Pubblici di Ricerca convenzionati.

6. Sono infine ammessi, previa comunicazione al Direttore che ne verificherà l'ammissibilità in base al presente Regolamento e alle deliberazioni del Consiglio, tenendo conto delle compatibilità con le finalità e le strutture del Dipartimento, gli assegnatari di altre borse di studio fruibili presso il Dipartimento, collaboratori professionali con contratti a tempo, docenti e ricercatori ospiti del Dipartimento, nonché i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento o al personale ricercatore degli Enti convenzionati con il Dipartimento.

7. Il Direttore mantiene un elenco completo ed aggiornato degli individui autorizzati a norma del presente articolo. In ogni caso, l'ammissione è subordinata all'esistenza di una copertura assicurativa per gli utenti, che sollevi il Dipartimento da ogni eventuale responsabilità civile nei loro riguardi.

8. Il Consiglio può altresì definire le condizioni per consentire l'accesso agli spazi ed attrezzature del Dipartimento a terzi, per motivate ragioni di studio o ricerca. Il Consiglio potrà inoltre definire le condizioni per consentire l'accesso al prestito di mezzi e strumenti in dotazione al Dipartimento.

Art. 6. Enti Convenzionati

1. Il Dipartimento di Fisica svolge una parte significativa della propria attività di ricerca in collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e il Sistema Universitario Pisano. Per gli Enti Pubblici di Ricerca con attività nel campo della Fisica tale collaborazione ha un carattere permanente. Ha inoltre collaborazioni con altri Enti pubblici e privati. A tali Enti è garantita piena autonomia nell'amministrazione dei propri fondi, nella gestione del proprio personale, nella scelta e nella attuazione dei programmi di ricerca, soggetti ad approvazione degli Enti medesimi a livello nazionale e al rispetto delle convenzioni di cui al comma 2.

2. I rapporti di detti Enti con il Dipartimento sono regolati da convenzioni bilaterali con l'Università di Pisa, nel cui quadro sono specificate, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca dei dipendenti del dipartimento presso detti Enti, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e

di didattica dei dipendenti degli Enti presso il Dipartimento, nonché le strutture (locali, impianti, attrezzature, arredi e servizi), che l'Ateneo o il Dipartimento medesimo mettono a disposizione degli Enti convenzionati.

3. Presso il Dipartimento di Fisica opera la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

4. Al personale docente e tecnico del Dipartimento che partecipa a ricerche finanziate da altri Enti è consentito usufruire di incarichi di ricerca o di associazione o equivalenti con l'Ente interessato. Il personale del Dipartimento si adopera affinché il contributo del Dipartimento venga pienamente riconosciuto.

5. Il Dipartimento recepisce la convenzione quadro tra l'Università di Pisa e l'Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare impegnandosi a concedere libero accesso alle strutture dipartimentali, nel rispetto delle normative del Dipartimento, ai ricercatori CNR che siano inseriti in progetti di ricerca comuni tra l'Università e l'Area della Ricerca e ad ospitare il personale CNR che venga distaccato, con il consenso del Dipartimento, a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento.

6. Per quanto di sua competenza il Dipartimento promuove l'arricchimento dell'offerta formativa tramite l'impiego del personale degli Enti Convenzionati, ai sensi della normativa vigente. Nei modi stabiliti dalla normativa e dalle relative convenzioni Università/Enti convenzionati, questo medesimo personale può essere chiamato a far parte di consigli di corsi di studio, delle commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato e delle commissioni per l'attribuzione di assegni di ricerca.

Art. 7. Il Personale Tecnico Amministrativo

1 Il personale Tecnico Amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale per consentire al medesimo di svolgere al meglio le proprie attività istituzionali.

2 Per quanto di competenza, nel Dipartimento viene tutelata la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e la funzionalità delle strutture e degli ambienti di lavoro e impegnandosi a rimuovere ogni forma di violenza morale o psicologica. Sono adottati, ove possibile, metodi di gestione adatti al contesto della ricerca scientifica e dell'insegnamento, che includano in particolare principi di monitoraggio della qualità.

3 Nel Dipartimento sono elaborati e attuati programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale, anche attraverso azioni mirate a diversificare le competenze presenti in Dipartimento.

4. Il personale tecnico amministrativo è regolarmente informato dei progetti in essere e futuri, degli obiettivi da raggiungere e delle risorse acquisite o da acquisire a tal fine.

Art. 8. Gli Studenti

1. Gli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento sono parte della comunità scientifica del Dipartimento stesso e contribuiscono attraverso la pratica dello studio e della ricerca alle funzioni del Dipartimento indicate dall'art. 1. Hanno accesso alle risorse previste dal regolamento dei corsi di studio.

2. Obiettivo degli studenti del Dipartimento è l'acquisizione delle conoscenze e della pratica della Fisica, come concepite dai vari corsi, fino all'ottenimento del titolo di studio, secondo le modalità previste dall'offerta formativa del Dipartimento.

3. Raggiunto un adeguato livello di conoscenze gli studenti hanno accesso a ulteriori risorse del Dipartimento. Tale livello è stabilito dal regolamento per l'accesso alle risorse del Dipartimento.

4. Gli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento possono riunirsi in assemblee di corso, assemblee congiunte di più corsi o assemblee di dipartimento. Al fine di agevolare la partecipazione

degli studenti, sono concesse le ore di sospensione dell'attività didattica in concomitanza con le assemblee richieste con almeno tre giorni lavorativi d'anticipo da:

a)nel caso di assemblee degli studenti dei corsi di laurea afferenti ad un Consiglio aggregato, almeno la metà dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio aggregato a cui il corso fa riferimento purché tali rappresentanti siano almeno 3, oppure almeno il 5% degli studenti iscritti ai corsi che fanno riferimento al Consiglio di corso aggregato;

b) nel caso di assemblee congiunte di studenti di corsi di studio afferenti a più Consigli aggregati, almeno la metà della totalità dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi consigli di corsi di studi aggregati a cui i corsi fanno riferimento purché tali rappresentanti siano almeno 3, oppure almeno il 5% della totalità degli studenti iscritti ai corsi che fanno riferimento ai Consigli di corso aggregato;

c)nel caso di assemblee di dipartimento, almeno la metà dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento oppure almeno il 5% della totalità degli studenti iscritti ai corsi di studi incardinati nel Dipartimento.

5. Il Direttore di Dipartimento può, sentiti i Presidenti dei consigli di corso di studi interessati, autorizzare in via straordinaria la sospensione dell'attività didattica anche per richieste di assemblee che non rispettassero uno o più dei suddetti requisiti, qualora le giudicasse di particolare interesse e/o urgenza.

6. Le sospensioni sono concesse purché sia salvaguardato lo svolgimento del numero minimo di ore di lezione necessarie al mantenimento della validità dei corsi di studio e comunque avendo come obiettivo la minimizzazione del numero di lezioni annullate.

7. Per le assemblee, è necessaria la richiesta all'Amministrazione Centrale dell'uso di un'aula, tra quelle di consueta fruizione del Dipartimento, di dimensioni adeguate. A tale richiesta provvede il Direttore del Dipartimento.

Art. 9. Organi del Dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio
- la Giunta
- la Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 10. Il Direttore del dipartimento

1. Le funzioni, i compiti e le prerogative, le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono elencate dall'art. 24 dello Statuto dell'Università di Pisa.[1]

[1] **Si riporta il testo integrale dell'art. 24 dello Statuto dell'Università di Pisa**
1.Il direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al direttore:
a. convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
c. assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;
d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;

Art. 11. Il Consiglio del Dipartimento

1. La composizione, le funzioni, i compiti e le prerogative, le modalità di elezione del Consiglio di Dipartimento sono elencate dall'art. 25 dello Statuto dell'Università di Pisa.[2]

---

e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta;
l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento;
m. predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
n. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è rieleggibile per due mandati consecutivi.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.

[2] Si riporta il testo integrale dell'art. 25 dello Statuto dell'Università di Pisa

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.
2. Spetta al consiglio:
a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
d. approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento;
e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
g. proporre l'attivazione di master universitari;

2. Con richiesta scritta di almeno un quarto dei membri del consiglio, arrotondato all'intero superiore, può essere proposto l'inserimento di un argomento nell'ordine del giorno che il direttore è tenuto ad inserire nel successivo consiglio di Dipartimento.

3. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate all'approvazione del consiglio.

Art. 12. La Giunta del Dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del dipartimento all'articolo 25 dello Statuto dell'Università di Pisa, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m.

3. La giunta è composta dal direttore che la presiede e la convoca, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, da tre rappresentanti dei professori di I fascia, da tre rappresentanti dei professori di II fascia, da tre rappresentanti dei ricercatori. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della giunta, invitare alle sedute, senza diritto di voto, i Direttori delle strutture residenti di Enti convenzionati, il Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio delle Classi di Fisica, il presidente del Consiglio di Dottorato di Ricerca in Fisica, il Direttore della

---

h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;
m. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
p. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto2.
Ne fanno inoltre parte:
a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.
5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Le riunioni della giunta sono convocate dal direttore inviando, tramite forma scritta o per via telematica, una comunicazione personale ai membri della giunta almeno cinque giorni prima della riunione. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto, non computandosi coloro che hanno giustificato l'assenza per iscritto. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle cinque unità.

5. Le riunioni della giunta possono svolgersi attraverso il sistema della videoconferenza o altre modalità che assicurino la partecipazione contemporanea. La Giunta, su proposta del Direttore o di un membro, stabilisce a maggioranza, anche tramite apposite forme di consultazione elettroniche, se procedere per via telematica o meno.

6. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza (ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal comma 2), precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

7. Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al Dipartimento, tutto il personale tecnico amministrativo assegnato allo stesso e l'insieme degli studenti eletti nel consiglio di Dipartimento. Il personale non docente collocato in aspettativa ha diritto al solo elettorato attivo. L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori, dottorandi, specializzandi e assegnisti, studenti, personale tecnico-amministrativo) e preferenza unica. Per l'elezione della componente studentesca la votazione è valida se vi ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Per tutti gli altri collegi la votazione è valida se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute limitatamente al collegio interessato entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento entro un mese dopo la sua nomina.

8. Per ogni componente sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti, per i docenti e per il personale tecnico amministrativo, prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età. In caso di parità di voti, per le altre categorie, prevale colui che risulta iscritto da minor tempo al rispettivo corso ovvero colui che è titolare dell'assegno da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

9. Qualora un membro della giunta cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria del relativo collegio; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive relative a quelle categorie con lo stesso collegio.

10. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la valida composizione della giunta, purché il numero dei componenti sia almeno pari a sei.

11. La Commissione di seggio è composta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, dal Responsabile Amministrativo di Dipartimento e da un rappresentante della componente elettiva.

12. Alla chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

13. Il Direttore nomina gli eletti e trasmette il verbale e il provvedimento di nomina al Rettore.

Art. 13. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento

1. È compito della commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;

- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;

- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;

- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.

2. Qualora il dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale, il consiglio di dipartimento può proporre di avvalersi della propria commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola; in tal caso la commissione paritetica del dipartimento è soppressa.

3. La commissione paritetica è presieduta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, ed è composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.

4. L'individuazione dei componenti di cui al comma 3 avviene entro due mesi dalla nomina del direttore o dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. La componente docente è designata dal Consiglio fra i professori e ricercatori facenti parte il consiglio stesso. La componente studentesca viene individuata attraverso una procedura elettorale indetta dal direttore del dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento, che indicano un nome. In caso di non raggiungimento del numero richiesto, la procedura viene ripetuta per i componenti mancanti.

5. Per quanto non esplicitamente previsto sono valide le disposizioni del regolamento di ateneo in materia.

Art. 14. I corsi di studio

1. Al dipartimento di Fisica afferiscono i corsi di studio di cui agli allegati 2 e 3.

2. L'afferenza di un nuovo corso di studio è proposta al senato accademico dal consiglio di dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita.

3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza al dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture esterne all'Ateneo, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

4. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono proposte al consiglio di amministrazione dal consiglio di dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita.

5. Sono organi del corso di studio il presidente e il consiglio.

Art. 15. Il Presidente del corso di studio

1. Le funzioni, i compiti e le prerogative, le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio sono elencate dall'art. 33 dello Statuto dell'Università di Pisa.[3]

---

[3] **Si riporta il testo integrale dell'Art. 33 dello Statuto dell'Università di Pisa**

1. Al presidente del corso di studio spetta:

a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

Art. 16. Il Consiglio del corso di studio

1. Le competenze, la composizione e il funzionamento del consiglio di corso di studi sono elencate dall'Art. 34 dello Statuto dell'Università di Pisa.[4]

---

b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica;
d. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
e. proporre al direttore del dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il presidente del consiglio del corso di studio ovvero del consiglio dei corsi di studio aggregati, è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti al consiglio stesso.
4. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il presidente designa un vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.
6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati con decreto del rettore.
7. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

4 Si riporta il testo integrale dell'art. 34 dello Statuto dell'Università di Pisa

1. Le competenze del consiglio sono le seguenti:
a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d. avanzare proposte ai dipartimenti interessati per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
h. formulare ai consigli dei dipartimenti interessati proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio;
i. formulare al consiglio del dipartimento interessato la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
l. proporre al consiglio del dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
m. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
n. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
2. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il consiglio è composto:
- dai docenti titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
- dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
- da una rappresentanza studentesca così suddivisa:
- nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico pari a sei studenti, elevabile ad otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
- nei corsi di laurea magistrale pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
4. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio

2. Due o più Consigli di Corso di Studio possono deliberare l'aggregazione in un unico Consiglio di Corsi di Studio, come previsto dall'Art. 35 dello Statuto dell'Università di Pisa.[5]

Art. 17. I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento può proporre all'Università l'istituzione di, oppure partecipare a, corsi di dottorato di ricerca oppure scuole di specializzazione, anche d'intesa con altri Dipartimenti, secondo le finalità dell'Art. 37 dello Statuto dell'Università di Pisa.[6]

Art. 18. Le Sezioni del Dipartimento

1. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento, denominate "Sezioni", di consistenza numerica pari a 10 o più docenti e prive di rappresentatività esterna. Il Consiglio ne disciplina la durata, le finalità e le modalità di rappresentanza.

2. Ogni membro del Dipartimento può afferire a una sola Sezione.

3. Singoli individui o gruppi di ricerca possono non appartenere ad alcuna Sezione. L'accesso ai fondi e alle strutture non è comunque collegato all'appartenenza ad una Sezione.

---

interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.
5. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.
6. Nel regolamento di funzionamento del consiglio può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
7. Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza.

5 Si riporta il testo integrale dell'art. 35 dello Statuto dell'Università di Pisa.

1. Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso dipartimento, o a più dipartimenti ai sensi del precedente articolo 32, comma 2, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, ai dipartimenti di afferenza, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dai consigli dei dipartimenti di afferenza
2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei consigli dei corsi aggregati.
4. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.

L'art. 32, comma 2 dello statuto così recita: "In casi particolari, definiti dal regolamento generale di ateneo, i corsi di studio possono afferire a più dipartimenti."

6 Si riporta il testo integrale dell'art. 37 dello Statuto dell'Università di Pisa

1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuola di dottorato.
2. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.
3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

Art. 19. L'accesso alle risorse del Dipartimento

1. L'accesso alle risorse del Dipartimento è definito dal Consiglio di Dipartimento attraverso un apposito regolamento.

2. Tale regolamento contiene la definizione e l'individuazione delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le funzioni che devono essere svolte dal personale docente, tecnico amministrativo e dagli studenti e ne stabilisce i criteri per autorizzarne l'accesso.

3. Il regolamento stabilisce anche i criteri per autorizzare l'accesso a terzi chiamati a svolgere attività didattica e scientifica nell'interesse del Dipartimento.

4. Inoltre tale regolamento definisce la situazione giuridica di chi è titolare di tale autorizzazione, con particolare attenzione agli aspetti normativi, assicurativi e di antiinfortunistica.

Art. 20. Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previa procedura di controllo degli organi di governo ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto dell'Università di Pisa e previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio del Dipartimento e sono poste in discussione in una riunione del Consiglio che deve essere convocata in una data compresa tra 30 e 90 giorni a decorrere dal giorno di presentazione di dette proposte. Le modifiche sono approvate con le stesse modalità con le quali è stato approvato il regolamento.

Art. 21. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo, ai regolamenti di Ateneo e all'ordinamento legislativo universitario vigenti.

Allegato 1

Le discipline relative all'area delle Scienze fisiche sono ricomprese nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

- FIS/01 Fisica Sperimentale
- FIS/02 Fisica Teorica Modelli e Metodi Matematici
- FIS/03 Fisica della Materia
- FIS/04 Fisica Nucleare e Subnucleare
- FIS/05 Astronomia e Astrofisica
- FIS/07 Fisica Applicata (A Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)
- FIS/08 Didattica e Storia della Fisica

Allegato 2

Corsi afferenti in modo esclusivo al Dipartimento di Fisica:

- Corsi attivati nell'Ateneo relativi alla Classe L-30 Fisica.
- Corsi attivati nell'Ateneo relativi alla Classe LM-17 Fisica.

Allegato 3

Corsi di Studio interdisciplinari di interesse per la Fisica afferenti in modo non esclusivo al Dipartimento di Fisica:

- Corsi relativi alla Classe LM-53 (Scienza e Ingegneria dei Materiali).
- Corsi relativi alla Classe LM-58 (Scienze dell'Universo)
- Corsi relativi alla Classe LM-79 (Scienze Geofisiche)

Allegato 4

Corsi di Dottorato di Ricerca, di Scuole di Specializzazione e di Master promossi, coordinati o gestiti dal Dipartimento di Fisica anche in collaborazione con altre strutture:

- Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica
- Scuola di Specializzazione in Fisica Medica
- Nessun Master al momento